

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXI

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	170	BADALONI MARIA	171, 173
Sull'ordine dei lavori:		NATTA	172
RUSSO SALVATORE	170	PITZALIS	172
PRESIDENTE	170	RUSSO SALVATORE	172
CODIGNOLA	170	RESTA	172
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Equipollenza, ad ogni effetto, della laurea in scienze economico-marittime a quella in economia e commercio, <i>modificato</i> in « Equipollenza della laurea in scienze economico-marittime a quella in economia e commercio, ai fini dell'ammissione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni » (1286)	170	Senatori ZANOTTI BIANCO e BERGAMASCO: Disposizione concernente i professori nominati nei ruoli universitari a seguito di revisione di concorso. (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (1482)	173
PRESIDENTE	170, 171	PRESIDENTE	173, 174, 175, 176, 177, 178
PITZALIS, <i>Relatore</i>	170	RIVERA, <i>Relatore</i>	173, 174, 176, 178
CODIGNOLA	170	BADINI CONFALONIERI	174, 177, 178
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato della pubblica istruzione</i>	170	BALDELLI	175, 177
ROFFI	170, 171	PITZALIS	175, 178
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		ROFFI	175
Abilitazione all'insegnamento negli Istituti dei sordomuti. (1417)	171	CODIGNOLA	175, 176, 178
PRESIDENTE	171, 173	SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato della pubblica istruzione</i>	175, 178
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i>	171	NATTA	177
CODIGNOLA	171	SCIORILLI BORRELLI	177
BADINI CONFALONIERI	171, 172	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	178

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Resta partecipa alla seduta senza voto deliberativo, per la discussione della proposta di legge n. 1417, oggi all'ordine del giorno.

Comunico inoltre che ha chiesto congedo l'onorevole Cerreti Alfonso.

Sull'ordine dei lavori.

RUSSO SALVATORE. Signor Presidente, mi permetto richiamare la sua cortese attenzione sul fatto che l'ordine del giorno delle sedute ci viene fatto conoscere spesso all'ultimo momento, di modo che manca il tempo materiale per esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eventualmente documentarci in merito. Mi permetto di chiedere che l'ordine del giorno ci sia fatto conoscere con sufficiente anticipo — almeno tre o quattro giorni — sulla data della seduta.

PRESIDENTE. Riconosco la fondatezza di quanto detto dall'onorevole Russo Salvatore, tuttavia per il caso specifico che ha sollevato l'eccezione, si tratta di una proposta — quella dei senatori Zanotti Bianco e Bergamasco — che è arrivata ora dal Senato ed il cui esame è stato sollecitato da più parti. Ad ogni modo se gli onorevoli colleghi lo desiderano, si può addivenire ad un breve rinvio della discussione della proposta stessa in modo da dare ad essi la possibilità di studiare con più agio l'argomento.

CODIGNOLA. Signor Presidente, a suo tempo fu stabilita, d'accordo con l'onorevole Ministro Medici, la creazione di un comitato relativo all'edilizia scolastica. Noi avemmo una riunione alla quale parteciparono l'onorevole Badaloni e qualche altro collega oltre a funzionari del Ministero; e nella riunione stessa fu chiesto che il comitato fosse presieduto dal nostro Presidente. Peraltro, dopo quella riunione non abbiamo più avuto notizie del comitato, mentre indirettamente siamo venuti a conoscenza di una circolare inviata dal Ministro ai provveditori agli studi per chiedere notizie sull'edilizia scolastica.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli colleghi lo desiderano, il comitato può essere convocato subito.

CODIGNOLA. Non è necessario, basta alla ripresa dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il comitato verrà convocato per il giovedì della settimana della ripresa dei lavori.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Equipollenza, ad ogni effetto, della laurea in Scienze economico-marittime a quella in Economia e commercio (1286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Equipollenza, ad ogni effetto, della laurea in scienze economico-marittime a quella di economia e commercio ».

Ricordo che il disegno di legge è stato già ampiamente discusso nella passata seduta e che la discussione fu sospesa per il dubbio sorto sulla opportunità o meno di completare l'articolo unico del disegno di legge stesso con un emendamento che facesse riferimento alle norme vigenti, e cioè all'articolo 252 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Invito pertanto il relatore ad esprimersi in merito.

PITZALIS, *Relatore*. Io rimango fermo nella mia opinione che se l'articolo del disegno di legge venisse approvato così com'è senza fare esplicito riferimento alle disposizioni di legge preesistenti, noi ci troveremo praticamente di fronte ad una legge successiva che modificherebbe il valore del titolo di studio originario. Perciò propongo un riferimento esplicito attraverso l'approvazione del seguente emendamento aggiuntivo: « ... salvo quanto disposto dall'articolo 252, ultimo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ».

CODIGNOLA. Sono d'accordo sull'emendamento. Tuttavia se ben ricordo al citato articolo 252 si fa riferimento al Regolamento.

PITZALIS, *Relatore*. Si tratta di riferimento ai programmi indicati per il corso di laurea.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo conviene col relatore sull'opportunità di evitare che la legge invece di dare valore estensivo, lo abbia restrittivo, e accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore:

« Aggiungere alla fine dell'articolo le parole: ...salvo quanto disposto dall'articolo 252, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo rimane pertanto così modificato:

« La laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, è dichiarata equipollente alla laurea

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1959

in economia e commercio, ai fini dell'ammissione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 252, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ».

A seguito dell'emendamento approvato nella precedente seduta, anche il titolo del provvedimento deve essere cambiato in: « Equipollenza della laurea in scienze economico-marittime a quella in economia e commercio, ai fini dell'ammissione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

ROFFI. Per dichiarazione di voto faccio presente che darò il mio voto favorevole con una riserva di carattere generale, auspicando che invece di provvedimenti di questo genere, si cerchi di specializzare maggiormente queste lauree per una migliore valorizzazione delle professioni ad esse riservate.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Resta: Abilitazione all'insegnamento negli Istituti dei sordomuti (1417).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Resta: « Abilitazione all'insegnamento negli istituti dei sordomuti ».

Il relatore, onorevole Vittoria Titomanlio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Con la proposta di legge in esame l'onorevole Resta chiede una sanatoria in deroga a disposizioni vigenti. Nell'ultimo dopoguerra a causa della deficienza di insegnanti negli istituti dei sordomuti furono ammessi all'insegnamento anche coloro che ne erano esclusi in base all'articolo 523 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, numero 1597, che alla lettera b) dispone: « Coloro che sono forniti di certificato di maturità classica o scientifica possono aspirare soltanto all'ufficio di direttore ». Invece, per la carenza di insegnanti a cui sopra ho accennato, questi elementi furono utilizzati non solo per l'ufficio di direttore, ma anche per l'insegnamento. Ora, cessato il periodo eccezionale che giustificò la deroga alla legge, essi dovrebbero essere esclusi sia dall'incarico a suo tempo ri-

cevuto sia dall'ammissione ai concorsi per le relative cattedre.

L'onorevole Resta si è preoccupato di questa situazione e chiede una sanatoria attraverso una modifica, a carattere transitorio, della norma citata, nel senso che tutti coloro i quali, essendo muniti del certificato di maturità classica e scientifica, abbiano insegnato per un triennio alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano titolo valido per poter continuare ad insegnare e per partecipare tanto alla graduatoria per gli incarichi quanto ai concorsi per i posti di ruolo.

La proposta di legge in linea di massima, mi trova favorevole.

Debbo però rilevare innanzi tutto che non si tratta di un diploma, ma di un certificato di maturità. Inoltre occorre chiarire che si tratta di una disposizione transitoria in deroga alle norme vigenti, altrimenti si creerebbe il precedente che col certificato di maturità classica o scientifica si può essere ammessi all'insegnamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Mi richiamo all'osservazione già fatta dall'onorevole Russo. La proposta di legge non figurava nel fascicolo della settimana scorsa ed è stata ora inaspettatamente messa all'ordine del giorno. Si tratta di una sanatoria che può colpire altri interessati e non possiamo approvarla senza avere avuto il modo di esaminarla attentamente.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Si tratta di un articolo unico di una portata assai limitata; d'altra parte la presentazione della proposta risale al 9 luglio 1959.

BADINI CONFALONIERI. L'istituto del rinvio, sacro agli avvocati, deve essere sacro anche ai legislatori. Io che da molti anni mi occupo dei sordomuti, posso dire che nel mio istituto non si sa nulla di questo provvedimento. Vorrei quindi aver modo di assumere qualche informazione, perché spesso, favorendo alcuni, si ledono gli interessi di altri.

PRESIDENTE. La giustificazione dei rinvii sta per gli avvocati nella necessità di acquisire nuovi documenti o nuove testimonianze, necessità che non c'è per i legislatori. In questo caso c'è solo da studiare un problema relativamente piccolo, perché riguarda pochi elementi.

BADALONI MARIA. È un provvedimento delicato, che involge una questione di principio. Io sono contraria alla proposta di legge anche se riguarda pochi elementi, perché l'insegnamento nella scuola elementare va fatto da chi ha questa specifica abilitazione. Se in-

troduciamo il principio che l'insegnamento negli istituti dei sordomuti, al livello della scuola elementare, può essere fatto anche da coloro che hanno la maturità classica o scientifica, togliamo validità a un titolo.

NATTA. A me sembra che l'osservazione dell'onorevole Badaloni sia estremamente pertinente. La proposta di legge in fondo agevola una certa inflazione di titoli di cui tutti abbiamo a lamentarci. Peraltro coloro che avevano il certificato di maturità classica o scientifica avrebbero dovuto aspirare soltanto al posto di direttore; invece sono passati ad insegnare. Ma questo apre dei problemi delicati per altri settori della scuola, poiché potranno venire fuori altre rivendicazioni di fronte alle quali ci troveremo sprovvisti una volta che avremo aperto questa breccia. La proposta di legge mi lascia quindi perplesso e non credo che debba essere approvata.

PITZALIS. Il problema mi sembra più limitato di quanto appaia agli oppositori. Bisogna innanzi tutto ricordare che la maturità classica o scientifica è sufficiente in base alla legge per concorrere alla direzione degli istituti per concorrere alla direzione degli istituti è qualche cosa di più del semplice insegnamento. Può essere stato un errore avere amesso alla direzione anche coloro che hanno conseguito la maturità classica o scientifica, ma una volta che questo è stato fatto, bisogna considerare che la direzione di un istituto dei sordomuti comporta anche un continuo controllo sull'attività didattica che si svolge nell'istituto stesso; se si aggiunge che gli elementi di cui ci occupiamo insegnano già da quattro o cinque anni, col beneplacito della direzione generale e degli organi preposti alla vigilanza, non si può negare che essi abbiano acquisito una qualifica molto superiore a quella che può dare un semplice titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.

La proposta di legge vuole sanare la posizione di coloro che hanno bene meritato in questo insegnamento. Anche giorni addietro abbiamo approvato un provvedimento in favore di coloro che hanno bene meritato nella educazione fisica. Stiamo sempre approvando leggi che modificano altre leggi! Tanto più si può fare una sanatoria per persone che hanno insegnato in istituti così qualificati e delicati, nei quali l'insegnamento è anche una missione. Se non si vuole accordare loro questo riconoscimento, bisogna licenziarli. Ma ci sono ragioni di carattere morale e sociale che si oppongono; ed io prego i colleghi di volere

esaminare il problema anche sotto questo punto di vista.

RUSSO SALVATORE. Non posso essere assolutamente d'accordo, perché con questo sistema un provveditore agli studi laureato in legge potrebbe dedicarsi all'insegnamento soltanto perché ha fatto un anno di supplenza.

Penso che sarebbe bene non creare dei precedenti, anche per non dar esca alla naturale tendenza di inflazionare questi titoli di studio.

BADINI CONFALONIERI. Non concordo con il collega onorevole Pitzalis e non comprendo i motivi addotti. Se vi fu un errore nel consentire l'ammissione all'insegnamento di coloro che sono provvisti di diploma di maturità classica o scientifica, non dobbiamo allargare l'errore stesso. Anzitutto il titolo di studio fra direttore ed insegnante può essere diverso perché la carica del primo ha spesso aspetti di carattere prevalentemente amministrativo. La differenza è tanto più profonda nel campo specifico dei sordomuti, dove, trattandosi di minorati fisici, si richiedono negli insegnanti particolari conoscenze anche sotto il profilo pedagogico; conoscenze che coloro che hanno conseguito la maturità classica o scientifica non hanno assolutamente, mentre sono del tutto normali in coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale.

Quindi mi paiono giustissime le osservazioni negative, alle quali mi associo, chiedendo in subordine un rinvio della discussione per consentire a tutti noi di acquisire quegli elementi di giudizio che oggi non abbiamo.

RESTA. Pur non facendo parte della Commissione, vorrei dire due parole per chiarire il vero scopo della mia proposta di legge.

L'articolo 523 del Regolamento dell'istruzione elementare stabilisce che possono insegnare nelle scuole per sordomuti, dopo aver conseguito lo speciale titolo di abilitazione data la particolare natura delle scuole, coloro che sono in possesso dell'abilitazione magistrale. Possono altresì concorrere per essere assunti — ma soltanto per la direzione — coloro che hanno conseguito la maturità classica. Possono insegnare, o dirigere, indipendentemente dal titolo di scuola media a suo tempo conseguito, i laureati in materie letterarie.

Come gli onorevoli colleghi possono constatare, si tratta quindi di tre categorie, e la mia proposta si riferisce alla seconda: a coloro cioè che avendo conseguito la maturità classica ed avendo frequentato gli speciali corsi per insegnanti nelle scuole per sordomuti conseguendo il relativo titolo, possono

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1959

aspirare alla carica di direttore in queste scuole ma non a quella di insegnante. In proposito osservo:

1°) il direttore didattico in queste, come nelle elementari normali, è qualche cosa di più di insegnante. Non è un preside di scuola media, non è professore di università, ma è colui che dirige didatticamente l'insegnante, ed a giusta ragione — come vi viene ammesso il laureato — credo che abbia il diritto di essere ammesso all'insegnamento quando ha titolo valido per dirigere didatticamente gli insegnanti;

2°) conosco la situazione magistrale italiana e la disoccupazione che l'assilla; rilevo però che nel caso nostro si tratta di sistemare pochissime unità per le quali non si è voluto creare una deroga al Regolamento, bensì provvedere ad una definitiva sistemazione. Si è trattato in pratica di alcuni casi in cui i direttori delle scuole per sordomuti, in mancanza di insegnanti provvisti del diploma magistrale, hanno dato incarichi di insegnamento a coloro che pur avendo frequentato gli speciali corsi, potevano accedere solamente alla carica di direttore essendo provvisti di diploma di maturità classica o scientifica. Costoro dopo anni di insegnamento si trovano ancora nella condizione di essere estromessi in qualunque momento, a capriccio di qualche direttore generale o di qualche rigido capo sezione che esiga l'applicazione del Regolamento. Si tratta in definitiva di sistemare una ventina di unità, mentre per evitare altri casi si potrebbero impartire rigide istruzioni ai direttori per evitare che in futuro coloro che sono provvisti di diploma di maturità classica o scientifica possano essere incaricati dell'insegnamento.

Come vedono gli onorevoli colleghi, lo scopo della mia proposta di legge è molto limitato. Sono pronto a rispondere a tutte le domande di chiarimenti e alle obiezioni.

BADALONI MARIA. Vorrei dire all'onorevole Resta che qui non si tratta di togliere il posto a 10-20 elementi che hanno ottenuto l'incarico di insegnamento pur avendo un titolo diverso da quello prescritto, bensì di una questione di principio. Se questi insegnanti provvisti di diploma di maturità classica o scientifica hanno diritto a concorrere a posti direttivi, si faciliti loro l'accesso alle direzioni, ma non si consenta l'insegnamento; non si introduca il principio che elementi provvisti di diploma di maturità classica o scientifica possano sostituire gli insegnanti muniti del diploma di abilitazione magistrale. Del re-

sto l'onorevole Badini Confalonieri ha ragione quando sottolinea la differenza di compiti fra insegnanti e direttori, essendo la direzione degli istituti per sordomuti più di carattere amministrativo che didattico. E quanto alla questione di principio citerò, come precedente — a danno, questa volta, degli elementi provvisti di abilitazione magistrale — la circolare ministeriale che inibisce loro l'insegnamento nei corsi di recupero culturale, istituiti per coloro che intendono iscriversi ai corsi industriali creati dalla Cassa del Mezzogiorno, in quanto essi fanno parte degli istituti industriali stessi. Giusta la questione di principio, ma essa deve aver valore anche nel caso in esame.

Ad ogni modo, per evitare una decisione affrettata e dar modo a tutti noi di esaminare più a fondo la situazione, propongo formalmente un rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può quindi rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Zanotti Bianco e Bergamasco: Disposizione concernente i professori nominati nei ruoli universitari a seguito di revisione di concorso. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Zanotti Bianco e Bergamasco: « Disposizione concernente i professori nominati nei ruoli universitari a seguito di revisione di concorso ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Rivera, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVERA, *Relatore*. La proposta di legge in esame è stata già approvata, come ha ricordato il presidente, dal Senato. Ora, a parte ragioni di cortesia verso l'altro ramo del Parlamento, ci sono anche ragioni di giustizia per un nostro analogo assenso, perché la proposta di legge vuole rimediare a prepotenze commesse nel passato. Non avrei quindi nessuna difficoltà se la Commissione volesse approvarla nel testo inviato dal Senato.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1959

Però debbo rilevare che l'articolo 2 pone una questione, risolta in modo discutibile. Esso suona in questi termini:

« La disposizione di cui al primo comma del precedente articolo si applica anche nei confronti dei professori che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino collocati fuori ruolo, sempreché all'insegnamento non sia stato provveduto con trasferimento o nomina di altro professore di ruolo ».

La disposizione è quindi vincolata ad una condizione che, per una parte degli aventi diritto, svuota il provvedimento del suo valore. Non sembra, infatti, giustificata la disposizione che, quando l'insegnamento sia stato coperto per trasferimento o nomina di altro professore di ruolo, il docente reintegrato non possa ottenere la cattedra.

Vorrei aggiungere una osservazione. Attualmente in molte facoltà universitarie vi sono anche due insegnanti per una sola disciplina; questi insegnanti o si mettono d'accordo, quando è possibile, per dividersi il campo, oppure vanno avanti ciascuno a modo loro. Anzi, si ritiene da molti che nelle grandi università, dato il rilevante numero di studenti, sarebbe bene che per ogni materia vi fossero due docenti, al fine di ottenere un insegnamento più efficace, non ristretto soltanto agli studenti più diligenti. Per esempio sarebbe augurabile che all'università di Roma vi fossero due cliniche mediche e due cliniche chirurgiche.

Ora, se la Commissione ritiene, per ragioni di celerità nell'approvazione della legge, di passare sopra all'incongruenza dell'articolo 2, non avrei altro da aggiungere, ma nel caso che la norma a cui mi riferisco dovesse essere riveduta, vi sarebbe anche un altro problema molto più importante da tener presente. Di esso si è parlato anche durante la discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Si tratta di questo: in certi settori dell'istruzione superiore avviene che alcuni professori vincono il concorso all'età di 55 e 60 anni; è cosa comune che nelle cliniche mediche o chirurgiche si conquistino il posto all'età di circa 65 anni. La lamentela che noi facciamo — e l'onorevole Badaloni l'ha messa bene in evidenza nella sua relazione al bilancio — riguarda la scarsità in generale del numero e della preparazione dei professori universitari. La scarsità del numero è stata lamentata dallo stesso ministro Medici, il quale ha citato delle cifre che io ora riferisco approssimativamente. Quando gli studenti erano 75.000, i professori universitari

erano 1700; adesso che gli studenti sono 148 mila, il numero dei professori universitari è arrivato soltanto a 2600. Tale carenza di professori significa anche carenza di studio.

Ora, se togliessimo la condizione limitativa posta nell'articolo 2, rimedieremmo in parte a questo inconveniente...

PRESIDENTE. Ma si tratterebbe soltanto di pochissimi elementi, che darebbero una insignificante integrazione.

RIVERA, *Relatore*. Io sono entrato in questo argomento perché, se la Commissione ritenesse di rivedere la proposta di legge, potrebbe anche considerare l'opportunità di fare delle variazioni di portata più ampia.

PRESIDENTE. La questione che pone l'onorevole relatore è molto più grave e difficile, e rischierebbe di far cadere questa legge di portata limitata. Ella attraverso questo « pertugio » vorrebbe risolvere il grosso problema dei 70 e 75 anni, ma proprio da parte sua è stata già presentata in proposito una proposta di legge e la questione sarà ampiamente esaminata in quella sede.

RIVERA, *Relatore*. Allora, per restare nei confini della proposta di legge in esame, io ritengo che non sia giusto e non sia conforme all'attuale prassi universitaria sbarrare la strada a quelli che dovrebbero conseguire un posto universitario, perché lo trovano già bloccato da un'altra persona. Le parole « sempreché all'insegnamento non sia stato provveduto con trasferimento o nomina di altro professore di ruolo » dovrebbero essere soppresse.

PRESIDENTE. Se si ammette che tornino in ruolo anche gli altri, si può creare una situazione difficile negli istituti che hanno soltanto una clinica o un laboratorio. Un professore che abbia attualmente la direzione di una clinica medica o chirurgica vedrebbe entrare nella stessa clinica un altro professore a dividere la cura dei malati.

RIVERA, *Relatore*. Ad ogni modo con questa disposizione si crea una situazione di ingiustizia e si fa una legge manchevole nella sua applicazione generale. La legge deve riguardare tutte le persone che si trovano in una determinata posizione. Se si superano le gelosie personali e di mestiere, le facoltà potrebbero provvedere caso per caso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BADINI CONFALONIERI. Io sono pienamente favorevole a questa proposta di legge, presentata da due senatori della mia parte politica. Non nego che le osservazioni del relatore abbiano un certo fondamento, vi sono

anche delle altre considerazioni da tener presenti. Innanzi tutto la proposta di legge è stata già approvata dal Senato e con la nostra approvazione diventerebbe senz'altro legge; mentre, rinviandola ancora al Senato, si prolungherebbe indefinitivamente l'iter parlamentare e gli interessati, raggiungerebbero non solo i 75 anni di età, ma addirittura gli 80, cosicché la legge diventerebbe una legge *ad memoriam*, da applicare sui loro monumenti funebri!

Inoltre i proponenti si sono preoccupati di certi diritti acquisiti, che indiscutibilmente esistono a favore di coloro che nel frattempo hanno vinto delle cattedre. Non sempre è possibile la ripartizione dell'insegnamento tra due docenti. Già il nostro Presidente citava il caso della clinica medica o chirurgica; ma vi sono anche delle cliniche di specialità, dove talvolta non si hanno più di trenta letti che certamente non potrebbero essere divisi tra due docenti, essendo questo il numero minimo.

Da questa situazione dipende la posizione del tutto liberale dell'articolo 2 e le considerazioni che ho esposto mi fanno insistere per l'approvazione della proposta di legge senza modificazioni. Aggiungo di ritenere che all'atto pratico non sorgono difficoltà insormontabili. Nei casi previsti dall'ultima parte dell'articolo 2 provvederanno in qualche modo i consigli di facoltà a disciplinare l'insegnamento.

BALDELLI. Sono d'accordo con le perplessità dell'onorevole Rivera perché bisogna evitare che una legge fatta per sanare dei torti, delle ingiustizie, crei delle sperequazioni, delle altre ingiustizie nell'ambito della stessa categoria. Penso tuttavia che il problema potrebbe essere risolto con sollecitudine e intelligenza e mi raccomando che venga rapidamente esaurito l'iter del ritorno al Senato per avere alla fine una disposizione che renda veramente giustizia senza creare altre iniquità.

PITZALIS. Penso che la legge debba essere approvata nel testo trasmessoci dal Senato. In realtà qui non si tratta di riconoscimento di diritti — che ai perseguitati politici e razziali sono già stati riconosciuti con la ricostituzione di carriera a tutti gli effetti — ma di un doveroso atto di riconoscimento morale verso coloro che hanno dovuto lasciare l'insegnamento in seguito a persecuzioni politiche o razziali. Naturalmente anche la proposta di legge in esame prevede che il posto sia lasciato a coloro che hanno vinto successivamente la cattedra ed anche sotto questo punto di vista credo che la dizione del testo già approvato

dal Senato corrisponda alle reali esigenze dell'insegnamento universitario.

ROFFI. In linea di principio le argomentazioni dell'onorevole Relatore sono molto fondate. Tuttavia le ragioni che incitano ad approvare la proposta di legge così com'è stata approvata dal Senato, hanno il loro peso, mentre le preoccupazioni per coloro che sono fuori ruolo e non possono rientrarvi perché il loro posto è stato nel frattempo occupato, e quelle per coloro che nel frattempo hanno occupato regolarmente un posto dal quale altri era stato estromesso, ci dimostrano che non sempre è possibile mettere completamente rimedio ai mali del passato.

Ritengo che sia necessario approvare la proposta di legge nel testo trasmessoci, pur con la coscienza di non far cosa perfetta, tanto più che corriamo il rischio, rimandando la legge al Senato, di risollevare tutta una questione mettendo anche in forse l'esito finale.

PRESIDENTE. Debbo rilevare anche che dal punto di vista giuridico sono stati sollevati alcuni problemi fra i quali quello dell'età in cui si è posti fuori ruolo. Ora se una legge consente di essere posti fuori ruolo a 75 anni, non vi è motivo per non generalizzarla consentendo ad una particolare categoria in possesso di fondati motivi, di essere posta fuori ruolo a 70 anni. Questo è un privilegio ingiustificato dal punto di vista giuridico. I privilegi possono essere concessi per legge ad alcune particolari categorie di cittadini conoscendone le particolari esigenze, sempreché non danneggino gli altri cittadini nell'uso del loro diritto.

CODIGNOLA. Non c'è dubbio che nel caso nostro veniamo ad infirmare il principio della generalità della legge, stabilendo una norma che si applica ad alcune persone e non ad altre.

Siccome il problema affacciato dall'onorevole Badini Confalonieri riguarda esclusivamente i clinici — per gli altri non esiste potendosi provvedere a cattedre in soprannumero — penso che la cosa migliore sarebbe che l'onorevole Relatore si documentasse sul numero effettivo degli interessati e delle discipline ad essi afferenti, perché ove il problema non investisse la clinica medica verrebbe a cadere da sé. Se invece la situazione di fatto è tale quale ci è stata prospettata, allora le eccezioni dell'onorevole Badini avranno un logico fondamento, come ne hanno quelle dei colleghi onorevoli Rivera e Baldelli. Mi pare che non si possa accettare così una legge che verrà applicata in modo ingiusto e non si basa su principi generali bensì su principi

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1959

di fatto, a seconda che le cattedre siano state occupate o no.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RIVERA, *Relatore*. Vorrei ritornare su un dato di fatto, nel senso che applicando nella realtà la disposizione risulterebbe che il Direttore di clinica medica, che torna ad essere inserito pur essendovene già uno, potrebbe avere il posto di Facoltà e gli assegni relativi. Del resto a Roma abbiamo parecchi esempi: il professore Almagià tornando ha avuto la sua cattedra, pur continuando il professore Riccardi ad insegnare. In clinica medica quello che ha conquistato il posto per concorso rimane, mentre quello reintegrato avrà un posto che la Facoltà stabilirà per lui. Mi pare quindi inutile creare delle ombre prima del tempo; la situazione che potrebbe essere imbarazzante verrà risolta caso per caso dalla facoltà, tanto più che si parla di una ventina, sì e no, di professori che verrebbero a beneficiare di questa disposizione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se si considera il provvedimento così com'è stato formulato, si vedrà che si tratta di applicare per quegli interessati che si trovano in situazione analoga, quanto già stabilito in precedenza per i professori perseguitati politici o razziali; il provvedimento in siffatta formulazione non solleva nessun problema particolare e può essere approvato senza particolare difficoltà.

Se invece vogliamo affrontare tutto quanto può essere praticamente connesso con questo provvedimento e che non si è ritenuto di poter facilmente risolvere quando si è discussa l'altra legge, allora entriamo veramente in una problematica complessa. Anche da parte mia, come membro del Governo, dovrei assumere informazioni dettagliate e vedere quali sono le situazioni di fatto, mentre col provvedimento in esame andiamo veramente incontro ai desideri degli interessati i quali non chiedono con particolare insistenza quegli ulteriori sviluppi che il collega onorevole Rivera faceva prevedere.

Quindi il Governo ritiene opportuno che si approvi la legge così com'è; un atto di perequazione fra perseguitati in diversi modi; legge che nell'attuale stesura ci lascia tranquilli, senza che si corra il rischio di vederla insabbiare, senza sollevare problemi particolari che anche quando sono stati affrontati direttamente, non si è ritenuto di poter risolvere.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« I professori assunti in ruolo universitario per effetto dell'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, conservano l'ufficio di professore di ruolo, ai fini dell'insegnamento e della direzione del relativo Istituto, fino a tutto l'anno accademico in cui, compiuto il 75° anno di età, vengono collocati a riposo in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, citato.

Ai professori stessi è data, tuttavia, la possibilità di chiedere il collocamento fuori ruolo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale compiono il 70° anno di età ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. La prima parte, sulla quale v'è consenso generale è la seguente:

« La disposizione di cui al 1° comma del precedente articolo si applica anche nei confronti dei professori che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge; si trovino collocati fuori ruolo, ».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione questa prima parte dell'articolo 2:

(È approvata).

Il resto dell'articolo è il seguente:

« sempreché all'insegnamento non sia stato provveduto con trasferimento o nomina di altro professore di ruolo ».

Comunico che per questa parte è stato presentato un emendamento suppressivo da parte dell'onorevole Rivera.

L'onorevole Codignola inoltre ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« *Sostituire la frase con la seguente*: « Qualora all'insegnamento sia già stato provveduto con trasferimento o nomina di altro professore di ruolo, si provvederà con cattedre in soprannumero ».

CODIGNOLA. Sono disposto eventualmente ad accettare l'emendamento suppressivo, in via subordinata.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito all'emenda-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1959

mento soppressivo faccio rilevare che si chiede, per questa categoria di perseguitati e rispetto a quelli che hanno già avuto le relative qualifiche di perseguitati politici e razziali, una situazione per un certo aspetto più vantaggiosa ma comunque diversa dagli altri. Creiamo insomma una sperequazione che poi dovremo riparare con un'altra legge.

NATTA. Non ricordo se, quando venne fatta la legge precedente per i perseguitati politici e razziali, venne inclusa una clausola di questo genere. In caso affermativo si sono verificate situazioni per cui un professore ha trovato una cattedra già occupata? E che cosa è successo? La legge è rimasta inoperante o i sopravvenuti sono andati in soprannumero?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono andati in soprannumero in base alla legge.

NATTA. Allora il significato della condizione rappresentata dal « sempreché » sarà che costoro non avranno la cattedra o che verranno collocati in soprannumero?

PRESIDENTE. Una linea di compromesso potrebbe essere trovata, con questa dizione, non impegnativa: « senza pregiudizio per coloro che siano stati nominati o trasferiti alla stessa cattedra », dizione rassicurante, comunque, i diritti di che ormai è titolare della cattedra.

BADINI CONFALONIERI. Per evitare che la proposta di legge debba tornare al Senato, potremmo chiarire la disposizione attraverso un ordine del giorno. I consigli di facoltà, quando una cattedra sarà già impegnata, troveranno una sistemazione di fatto.

NATTA. Io non capisco la preoccupazione di evitare che la proposta di legge torni al Senato. È una proposta che ha camminato già piuttosto rapidamente!

BADINI CONFALONIERI. Sono tutti professori che hanno 73 o 74 anni di età e si tratta di una questione più morale che sostanziale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La proposta di legge non si propone di esaminare la situazione dei professori fuori ruolo per farli diventare eventualmente di ruolo, ma vuole soltanto stabilire una parità di trattamento rispetto al termine del servizio, prorogandolo da 70 a 75 anni per coloro che hanno subito un ritardo a causa delle persecuzioni politiche o razziali. La proposta di legge così come è formulata raggiunge questo scopo e non interferisce sull'altro problema generale dei professori di ruolo o fuori ruolo, che è regolata da una

legge, la quale ha già la sua sistemazione pratica. Se adesso volessimo interferire in questa materia senza avere dei dati precisi, agiremmo con una non lodevole precipitazione.

NATTA. Ma, approvando la proposta di legge in esame, apriamo un problema.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non apriamo un problema, perché gli effetti della legge non si discosteranno dalla situazione in cui questi professori si trovano attualmente, situazione che non ha dato luogo a lamentele.

Io propongo di approvare la proposta di legge così come ci viene dal Senato; in caso contrario occorrerebbe un rinvio piuttosto lungo, perché si dovrebbero esaminare le conseguenze delle modifiche che si andrebbero ad apportare e si dovrebbe anche sentire se gli interessati accetterebbero queste modifiche.

SCIORILLI BORRELLI. A me sembra che l'emendamento del Presidente sia la soluzione migliore.

PRESIDENTE. Il mio, veramente, è stato solo un suggerimento, non una proposta formale di emendamento.

SCIORILLI BORRELLI. In base alla legge precedente i perseguitati politici e razziali riprendevano la loro carriera e se il posto che avevano nel frattempo era stato occupato, si inserivano in soprannumero. Mi pare che sia questa l'unica soluzione, altrimenti con la condizione posta alla fine dell'articolo 2 faremmo una norma in bianco e ci affideremo completamente al caso.

Per queste ragioni io sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Codignola o a quello proposto dal Presidente.

BALDELLI. L'articolo 20 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, stabilisce che ove il carattere della disciplina e il numero degli studenti lo consigliano, si potrà addivenire anche al raddoppiamento delle cattedre e che i professori riammessi in servizio saranno assegnati ad altri posti di ruolo istituiti transitoriamente. Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione del servizio o del trasferimento ad altra università o ad altro istituto superiore dei titolari della materia relativa ai posti stessi.

Quindi si prevede l'istituzione di posti in soprannumero.

PRESIDENTE. Ma in questo articolo 20 non si tratta di professori che sono fuori ruolo, bensì di professori che entrano nuovamente in ruolo; dal che deriva la necessità di stabilire transitoriamente altri posti di ruolo, quando quelli normali sono tutti coperti.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1959

RIVERA, *Relatore*. Non abbiamo riflettuto a un dato di fatto che si legge nella relazione. Secondo la relazione non si tratta di professori che debbono rientrare, ma di professori che insegnano, ai quali si dà il vantaggio di rimanere fino ai 75 anni. Infatti si legge nella relazione:

« I professori universitari già allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali e successivamente reintegrati ai sensi dei regi decreti-leggi 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, e dei decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255, e n. 264, sono collocati a riposo — ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 — alla fine dell'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno di età. I professori anzidetti, cioè, conservano l'ufficio di professori di ruolo fino al collocamento a riposo, senza essere collocati nella posizione di fuori ruolo prevista dal 70° al 75° anno di età dal decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1947, n. 1251, per tutti i professori universitari ».

PRESIDENTE. Ma questo si riferisce all'articolo 1. Il problema che ci interessa riguarda invece l'articolo 2.

RIVERA, *Relatore*. La maggior parte di questi professori prestano servizio. Quindi insisto perché sia tolta l'assurda limitazione rappresentata dalla seconda parte dell'articolo, perché sostanzialmente non ha nessuna ragione di essere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Primo sarà votato quello soppressivo presentato dall'onorevole Rivera, poi quello modificativo dell'onorevole Codignola.

BADINI CONFALONIERI. Faccio mio il suggerimento del Presidente e propongo il seguente emendamento che sostituisce l'ultima parte dell'articolo con le parole: « senza pregiudizio per coloro che siano stati nominati o trasferiti alla stessa cattedra ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole relatore.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Codignola.

PITZALIS. L'emendamento Codignola risolve la questione delle cattedre e non quella dell'istituto. Infatti mentre è pacifico che al professore reintegrato venga concesso l'insegnamento, la questione sostanziale resta quella della direzione dell'istituto.

CODIGNOLA. A mio modesto modo di vedere la dizione dell'emendamento Badini Confalonieri peggiora la situazione perché rinviando la decisione alla facoltà la metterebbe anche in grado di rifiutare il nuovo professore reintegrato.

PRESIDENTE. Questa interpretazione non è esatta, perché la formulazione dell'articolo è tale da non lasciare alcuna discrezionalità sulla riassunzione dei professori in questione.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Codignola, dianzi letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Badini Confalonieri, dianzi letto.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« La disposizione di cui al 1° comma del precedente articolo si applica anche nei confronti dei professori che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino collocati fuori ruolo, senza pregiudizio per coloro che siano stati nominati o trasferiti alla stessa cattedra ».

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Equipollenza della laurea in scienze economiche-marittime a quella in economia e commercio ai fini dell'ammissione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni » (1286):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatori ZANOTTI BIANCO e BERGAMASCO:
« Disposizione concernente i professori nomi-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1959

nati nei ruoli universitari a seguito di revisione del concorso » (1482):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Badini Confalonieri, Baldelli, Bertè, Buzzi, Calazza, Cecati, Codignola, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Luzio,

Ermini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Grilli Antonio, Marangone, Marotta Vincenzo, Natta, Pitzalis, Reale Giuseppe, Rivera, Roffi, Romita e Sciorilli Borrelli.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI